

Settore Polizia Locale

Ordinanza n. 2016/00100 del 02/05/2016

Oggetto: Disposizioni generali in materia di degrado urbano – Prime misure urgenti a contrasto del fenomeno del danneggiamento e/o imbrattamento del patrimonio pubblico e privato .

PREMESSO:

- Che il diffuso fenomeno del vandalismo grafico ha assunto aspetti di invasività tale da indurre questa Amministrazione Comunale a porre in essere interventi e prime misure urgenti a tutela del patrimonio storico culturale della nostra città, con particolare attenzione alle bellezze architettoniche, siano esse pubbliche o private, ai monumenti commemorativi, che spesso subiscono imbrattamenti pittografici, tali da offendere i valori ed i simboli su cui si fonda questa società;
- Che parimenti si assiste con eguale gravità al danneggiamento e deturpamento funzionale degli arredi urbani e del loro intorno (panchine, cestini porta rifiuti, centri luce, fioriere, cartellonistica stradale, carreggiate, marciapiedi, parapetti dei ponti, alberi e manufatti in genere), i cui effetti provocano una inaccettabile riduzione della fruibilità dei beni pubblici, con conseguente scadimento e degrado dell'ambiente e del decoro urbano;
- Che il più generale fenomeno del graffitismo e della pittura murale, quale espressione sociale e culturale dell'arte di strada, non può trovare giustificazione alcuna quando viene compiuta in sfregio ed a danno dei beni pubblici e privati;
- Che in tal senso questa Amministrazione Comunale promuove ed incentiva da sempre la *street art* in genere, attraverso progetti di collaborazione con gruppi o singoli *writers*, individuando spazi murali da destinare a questa arte quando questa concorre autenticamente ad arricchire ed abbellire dal punto di vista artistico, la nostra città:
- Che tra i diversi comportamenti che concorrono a danneggiare e deturpare ulteriormente il patrimonio pubblico, occorre far richiamo alle affissioni di manifesti abusivi e/o di locandine sui muri, sui portoni e serrande, sulla segnaletica stradale ed altri manufatti, le quali alterano lo stato dei luoghi, provocando il deterioramento delle sue superfici;

CONSIDERATO:

- Che i fenomeni di vandalismo descritto risultano a pieno titolo concorrere allo scadimento della qualità urbana, alterandone la sicurezza percepita dai cittadini, di cui alla disciplina della L.R. 4 del 14.04.2003, e che in tal senso si fa richiamo alla importante sottoscrizione, in ambito locale, del "Patto per la sicurezza la coesione e l'integrazione sociale della Provincia di Cremona" fra Amministrazione Statale, la Prefettura di Cremona, e le Amministrazioni Locali della Provincia di Cremona, delle città di Cremona e Crema, ed il Comune di Casalmaggiore, ratificato con atto di delibera di Giunta Comunale n. del....;
- Che l'art.2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 prevede che "il Sindaco interviene per prevenire e contrastare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi...":

- b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana";
- c) l'incuria, il degrado..., tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
- d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano...".
- Che l'art. 108 del Regolamento di Polizia Urbana, vieta di "danneggiare o deturpare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, i muri e le cancellate degli orti e giardini, i marciapiedi e le pavimentazioni stradali in genere, cartelli indicatori, nonché lordare o imbrattare detti manufatti con scritte, disegni, macchie o simili";
- Che l'art.3 comma 4 della Legge 15.07.2009 n. 94 prevede che "chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18 è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro";
- Che l'art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, prevede che "Per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTO:

- L'art. 54, c.1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, e s.a.m., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone preventivamente il Prefetto della Provincia di Cremona;
- L'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- La Legge 689/1981;

ORDINA

- 1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
- 2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, è fatto divieto su tutto il territorio comunale di:

Danneggiare, deturpare, imbrattare, scrivere o disegnare, tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi strumento, affiggere manifesti o locandine abusive su:

- a) Monumenti, fontane, beni storici ed artistici siano essi pubblici o privati.
- 3. In caso di violazione, il pagamento in misura ridotta è pari ad €. 500,00.
- 4. E' fatto altresì divieto su tutto il territorio comunale di:

<u>Danneggiare</u>, <u>deturpare</u>, <u>scrivere</u> <u>o disegnare</u>, <u>tracciare iscrizioni o segni, con qualsiasi</u> strumento, affiggere manifesti o locandine abusive su:

- a) Edifici pubblici e privati;
- b) <u>Manufatti di arredo urbano (cartellonistica e segnaletica stradale, panchine, cestini porta-rifiuti, fioriere, cancellate, inferriate, centri luce, alberi ecc.);</u>
- c) Mezzi di pubblico trasporto;
- d) Vetrine e serrande di esercizi commerciali;
- e) Qualunque manufatto ad essi pertinente.
- 5. In caso di violazione, il pagamento in misura ridotta è pari ad €. 300,00.
- 6. Ove previsto dai regolamenti comunali l'autore della violazione in possesso dei requisiti, potrà chiedere o avvalersi della commutazione della violazione pecuniaria chiedendo di accedere ai lavori socialmente utili.
- 7. A carico dei trasgressori, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, sopraindicata,è previsto altresì l'obbligo a provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.
- 8. L'eventuale inosservanza al previsto ripristino, comporterà a carico del trasgressore l'addebito delle spese eventualmente sostenute, in via sostitutiva, dall'Amministrazione Comunale.
- 9. Eventuali attrezzature o altro materiale che hanno determinato o concorso al deturpamento, danneggiamento e/o imbrattamento dei beni mobili e immobili nonchè dei luoghi, potranno essere sequestrati ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
- 10. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 15 Luglio 2009, n.94 è fatto divieto a chiunque di vendere bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni 18.
- 11. In caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa fino ad €. 1.000,00.

DISPONE

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona, al Commissariato di P.S., alla Compagnia dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla polizia Locale.

Che alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità ed inserita sul sito internet del comune di Crema.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- avanti al Prefetto di Cremona, entro 30 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971, n.1199;
- avanti al T.A.R. Regionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi della L. 6/12/1971, n.1034.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante la P.L.

02/05/2016

IL SINDACO Stefania Bonaldi